

- (4) Come chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, non è richiesto un livello di protezione identico ⁽⁵⁾. In particolare, gli strumenti dei quali il paese terzo in questione si avvale per proteggere i dati personali possono essere diversi da quelli attuati all'interno dell'Unione europea, purché si rivelino efficaci, nella prassi, al fine di assicurare un livello adeguato di protezione ⁽⁶⁾. Il livello di adeguatezza non comporta pertanto una duplicazione pedissequa delle norme dell'Unione. La prova consiste, piuttosto, nel determinare se, con la sostanza dei diritti alla protezione dei dati e rendendone l'attuazione, l'azionabilità e il controllo effettivi, il sistema estero, nel suo insieme, offre il necessario livello di protezione ⁽⁷⁾.
- (5) La Commissione ha analizzato attentamente la normativa e la prassi del Regno Unito. Sulla base delle risultanze illustrate nei considerando da 8 a 270, la Commissione conclude che il Regno Unito assicura un livello di protezione adeguato per i dati personali trasferiti dall'Unione europea verso il Regno Unito nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/679.
- (6) Questa conclusione non riguarda i dati personali trasferiti a fini di controllo dell'immigrazione da parte del Regno Unito o che altrimenti rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione rispetto a determinati diritti degli interessati a fini di mantenimento dell'effettivo controllo dell'immigrazione («esenzione per motivi di immigrazione») a norma dell'allegato 2, paragrafo 4, punto 1, della legge del 2018 sulla protezione dei dati. La validità e l'interpretazione dell'esenzione per motivi di immigrazione ai sensi del diritto del Regno Unito non sono stabilite, a seguito di una decisione della Corte d'appello di Inghilterra e Galles del 26 maggio 2021. Pur riconoscendo che i diritti degli interessati possono, in linea di principio, essere limitati a fini di controllo dell'immigrazione quale «aspetto importante dell'interesse pubblico», la Corte d'appello ha ritenuto che l'esenzione per motivi di immigrazione, nella sua forma attuale, è incompatibile con il diritto del Regno Unito, in quanto la misura legislativa non contiene disposizioni specifiche che prevedono le garanzie elencate all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati del Regno Unito (in appresso «GDPR del Regno Unito») ⁽⁸⁾. In tali condizioni, i trasferimenti di dati personali dall'Unione verso il Regno Unito ai quali può applicarsi l'esenzione per motivi di immigrazione dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione ⁽⁹⁾. Una volta posto rimedio all'incompatibilità con il diritto del Regno Unito, l'esenzione per motivi di immigrazione dovrebbe essere riesaminata, come pure la necessità di mantenere la limitazione dell'ambito di applicazione della presente decisione.
- (7) La presente decisione non dovrebbe incidere sull'applicazione diretta del regolamento (UE) 2016/679 alle organizzazioni stabilite nel Regno Unito qualora siano soddisfatte le condizioni relative all'ambito di applicazione territoriale di tale regolamento, di cui all'articolo 3 dello stesso.

2. NORME CHE SI APPLICANO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

2.1. Il quadro costituzionale

- (8) Il Regno Unito è una democrazia parlamentare che ha un sovrano costituzionale come capo di Stato. Dispone di un parlamento sovrano che costituisce l'autorità suprema rispetto a tutte le altre istituzioni pubbliche, di un potere esecutivo designato dal parlamento e responsabile di fronte a quest'ultimo, e di un potere giudiziario indipendente. Il potere esecutivo deriva la propria autorità dalla propria capacità di ottenere la fiducia della *House of Commons* (Camera dei Comuni) eletta, e risponde a entrambe le camere del parlamento competenti per l'esame dell'operato del governo nonché per la discussione e l'emanazione di leggi.

⁽⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015, *Schrems* («*Schrems I*»), C-362/14, ECLI:EU:C:2015:650, punto 73.

⁽⁶⁾ *Schrems I*, punto 74.

⁽⁷⁾ Cfr. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Scambio e protezione dei dati personali in un mondo globalizzato, COM(2017) 7 del 10.1.2017, sezione 3.1, pag. 7, disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0007&from=EN>.

⁽⁸⁾ Corte d'appello (Sezione civile), *Open Rights Group v Secretary of State for the Home Department and Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport*, [2021] EWCA Civ 800, punti da 53 a 56. La Corte d'appello ha riformato la decisione della *High Court of Justice* che aveva precedentemente valutato l'esenzione alla luce del regolamento (UE) 2016/679 (in particolare dell'articolo 23) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che aveva dichiarato legittima l'esenzione (*Open Rights Group & Anor, R (On the Application Of) v Secretary of State for the Home Department & Anor* [2019] EWHC 2562).

⁽⁹⁾ Purché siano soddisfatte le condizioni applicabili, i trasferimenti a fini di controllo dell'immigrazione da parte del Regno Unito possono essere effettuati sulla base dei meccanismi di trasferimento di cui agli articoli da 46 a 49 del regolamento (UE) 2016/679.

